II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso a talune zone e risorse di pesca comunitarie

(94/C 247/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 308 def. — 94/0172(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 agosto 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura [1], il Consiglio stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 1275/94 del Consiglio [2] prevede, per adattare e integrare nella normativa comunitaria i regimi di accesso alle acque e alle risorse stabiliti dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che il Consiglio si pronunci, entro il 1° gennaio 1995, sulle misure da adottare ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che è necessario rispettare pienamente gli attuali equilibri e l'ordinamento comunitario, in particolare il principio della stabilità relativa;

considerando che occorre impedire un aumento dello sforzo di pesca globale nelle zone e per le risorse contemplate dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e prevedere una diminuzione di tale sforzo di pesca qualora l'andamento delle risorse dovesse esigere una riduzione generale delle possibilità di pesca;

considerando che, oltre a fissare lo sforzo globale, è necessario tener conto della complessità delle attività alieutiche e delle caratteristiche biologiche, geografiche e geomorfologiche delle risorse; che, in particolare, si dovrà tener conto della necessità di preservare l'equilibrio di tali risorse in talune zone particolarmente sensibili;

considerando che l'applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca compete allo Stato membro di bandiera; che sembra quindi necessario garantire la trasparenza delle modalità di ripartizione;

considerando che l'efficacia delle misure di gestione dello sforzo di pesca per tipo di pesca è garantita dalle misure di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca, istitute dalle norme pertinenti della politica comune della pesca e in particolare dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio [3] modificato dal [. . .];

considerando che è necessario, ai fini di una gestione duratura dello sforzo di pesca per taluni tipi di pesca, disporre che gli Stati membri gestiscano in modo coerente e trasparente le possibilità di pesca e i corrispondenti livelli di attività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni della politica comune della pesca determinanti — in particolare — tra l'altro, il volume delle catture autorizzate, il presente regolamento stabilisce le condizioni di accesso alle zone e alle risorse vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per i tipi di pesca di cui all'allegato I esercitati nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

2. Alla luce delle analisi biologiche, socioeconomiche e tecniche disponibili, il Consiglio, con la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, procede, se necessario, agli adeguamenti tecnici dei dati figuranti nell'allegato I.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca di un peschereccio è espresso in numero di giorni per nave standard, in appresso designato con la sigla GNS, corrispondente al prodotto:

— della potenza di pesca, espressa in base ad una nave standard definita nell'allegato II,

e

— del tempo trascorso dalla nave nella zona corrispondente al tipo di pesca o, per gli attrezzi fissi, del tempo trascorso dall'attrezzo nella zona stessa, dal giorno di entrata nella zona fino al giorno di uscita dalla stessa.

Lo sforzo di pesca di un gruppo di navi, per ciascun tipo di pesca, è costituito dalla somma dei GNS delle singole navi.

2. Gli adeguamenti da apportare ai criteri che definiscono la potenza di pesca di cui al paragrafo 1, in particolare alla luce degli sviluppi tecnici, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, e non debbono comportare un aumento della mortalità, dovuta alla pesca, per i tipi di pesca di cui trattasi.

Articolo 3

Salvo disposizioni contrarie contenute nell'allegato I, gli sforzi di pesca mensili per tipo di pesca non possono superare 1/8 dello sforzo di pesca totale annuo per tipo di pesca indicato nell'allegato I.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro provvede a convertire gli sforzi di pesca autorizzati, espressi in GNS, in numero di giorni in zona ai sensi dell'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, per dividerli tra le navi battenti la sua bandiera soggetti a permessi di pesca speciali e, se del caso, tra i gruppi di navi battenti la sua bandiera non soggetti a permessi di pesca speciali.

2. Gli Stati membri, previa notifica alla Commissione, possono scambiare totalmente o parzialmente i rispettivi sforzi di pesca, indicati nell'allegato I.

3. Ogni anno e per la prima volta entro il 1° gennaio 1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'attuazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 devono essere conformi alle disposizioni previste dalla politica comune della pesca e in particolare a quelle concernenti il controllo dei GNS, segnatamente per i pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri.

Articolo 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, per ogni gruppo omogeneo di navi corrispondente ai tipi di pesca di cui all'allegato I, nel rispetto dei livelli dello sforzo di pesca indicati nello stesso allegato e a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, gli Stati membri stabiliscono un programma di limitazione dello sforzo di pesca recante misure regolamentari nazionali relative alle attività di pesca delle navi stesse.

2. Almeno due mesi prima dell'inizio del periodo costituente oggetto del programma di limitazione dello sforzo di pesca, gli Stati membri trasmettono il programma stesso alla Commissione secondo la procedura stabilita dall'articolo 4, primo trattino del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione [1].

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE NELLE ZONE CIEM E COPACE

Sforzo di pesca autorizzato per Stato membro, in GNS

Tipo di pesca				Misure di controllo specifiche	Sforzo di pesca annuo autorizzato								
Attrezzo	Specie bersaglio	Zona			BE	DA	DE	ES	FR	IR	NL	PO	UK
Attrezzi rimorchiati Attrezzi fissi	Demersale (gadidi, pesci piatti, crostacei, ecc.)	Vb, VI, VII, VIIIa, b, d		PPS	13 666	0	4 280	61 043	283 101	86 578	3 696	0	171 181
		dalle quali	Vb, VI	PPS (1)	1 001	0	4 169	8 427	61 719	22 763	853	0	122 833
			VII	PPS	11 688	0	241	25 600	124 891	54 928	1 275	0	47 278
			dalle quali: VIIa	PPS, CM	1 130	0	0	0	801	11 521	293	0	6 278
			VIIIa, b, d	PPS	263	0	0	28 872	104 302	0	1 387	0	0
		VIIIc, e, IX, X, COPACE 34.1.1		PPS	0	0	0	230 668	9 106	0	0	281 304	0

Tipo di pesca			Misure di controllo specifiche	Sforzo di pesca annuo autorizzato								
Attrezzo	Specie bersaglio	Zona		BE	DA	DE	ES	FR	IR	NL	PO	UK
Rete da traino pelagica Rete da circuizione a chiusura	Pesci azzuri, piccoli gadidi pelagici, suro, sgombro, cicerello	Vb, VI, VII, VIIIa, b, d	PPS, der	23	8 808	13 078	33 215	2 993	43 406	62 710	2 280	23 904
		VIIIc, e, IX, X, COPACE 34.1.1	PPS, der	0	0	0	30 018	6 580	0	0	36 608	0

Tipo di pesca			Misure di controllo specifiche	Sforzo di pesca annuo autorizzato								
Attrezzo	Specie bersaglio	Zona		BE	DA	DE	ES	FR	IR	NL	PO	UK
Palangaro di superficie	Triglia, squalo, grandi pelagici oceanici	Vb, VI, VII	PPS, der				1 551					
		VIII, IX, X, COPACE 34.1.1	PPS, der				30 956				34 500	
Attrezzi per la pesca dei tonni	Tonni	VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1	PPS, der				66 536	8 226	1 880		7 097	1 175

PPS: Permesso di pesca speciale rilasciato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento «permessi di pesca speciali», sul quale deve figurare, tra l'altro, il numero di giorni in zona. In deroga all'articolo 6 del regolamento «permessi di pesca speciali», le navi non soggette a permesso di pesca speciale possono essere autorizzate a pescare conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CM: Comunicazione dei movimenti delle navi, conformemente all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93.

der: In deroga all'articolo 4, la limitazione mensile non è applicabile.

(1) In deroga all'articolo 1 del regolamento «permessi di pesca speciali», i permessi di pesca speciali non si applicano alle navi di lunghezza tra perpendicolari inferiore a 15 metri.

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DELLA NAVE STANDARD

Ai fini del presente regolamento, si intende per nave standard una nave della potenza di 511 kW, calcolata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 (1).

Il tasso di conversione applicabile alle navi di potenza diversa è il seguente:

$$\text{Tasso di conversione} = \frac{\text{potenza installata (kW)}}{511 \text{ kW}}$$

(1) GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(94/C 247/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 309 def. — 94/0173(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 agosto 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. .../94 del Consiglio, del ... 1994, [che istituisce i regimi di accesso a talune zone e risorse di pesca comunitarie] contiene norme per la limitazione dello sforzo di pesca in determinate zone;

considerando che si devono predisporre misure di sorveglianza e di controllo delle attività alieutiche soggette a limitazioni dello sforzo di pesca e che ciò esige una sorveglianza dei giorni trascorsi in zona dai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri;

considerando che, a tale scopo, è necessario che le navi soggette a permessi di pesca speciali a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (1), cessino le loro attività di pesca per il tipo di pesca in oggetto quando hanno esaurito i giorni in zona autorizzati per questo tipo di pesca e che è quindi indispensabile che i capitani dei pescherecci titolari di permessi di pesca speciali sorveglino in modo preciso il loro sforzo di pesca e che gli Stati membri siano informati onde poter espletare il controllo delle attività di pesca;

considerando che ciascuno Stato membro deve prendere le disposizioni necessarie per controllare, mediante sondaggio, le attività di pesca delle navi esonerate dall'obbligo di tenere un giornale di bordo;

considerando che le limitazioni dello sforzo di pesca devono essere gestite a livello sia degli Stati membri che della Comunità; che gli Stati membri devono registrare, sulla base dei giorni in zona, il numero di giorni per nave standard, GNS, e comunicarlo alla Commissione;

considerando che è necessario introdurre norme sull'impiego degli attrezzi da pesca affinché i pescherecci rispettino le limitazioni dello sforzo di pesca;

considerando che occorre prevedere che i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro cessino la loro attività per un determinato tipo di pesca quando sia stato raggiunto il livello di sforzo di pesca globale autorizzato per quello Stato membro e per quel tipo di pesca;

considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è così modificato:

1) Al titolo I è inserito il seguente articolo 3 bis:

(1) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

(2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.